

Il marchio CE vi apre il mercato europeo

I prodotti che acquistiamo recano spesso il "marchio CE", ma qual è il reale significato di questo marchio? All'insegna dello slogan "Il marchio CE vi apre il mercato europeo!" la Commissione europea e l'AELS conduce una campagna d'informazione in proposito. Il marchio CE effettivamente indica che un prodotto è conforme alla pertinente legislazione SEE, ragion per cui può essere commercializzato e venduto in tutta lo SEE. Applicando il marchio CE su un prodotto un fabbricante dichiara, unicamente sotto la propria responsabilità, che esso risulta conforme a tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare a quelle in tema di salute, sicurezza del prodotto e protezione ambientale. Le ripercussioni giuridiche ed economiche di un mancato rispetto della normativa vigente sono tali da produrre un effetto deterrente sulla stragrande maggioranza delle imprese. La campagna è rivolta essenzialmente agli operatori economici per sensibilizzarli sull'importanza del marchio CE.

Il vicepresidente Antonio Tajani, commissario responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, ha affermato: "Dobbiamo dare maggiore visibilità al marchio CE e accrescere la fiducia del pubblico. La nostra campagna intende promuovere una migliore consapevolezza delle implicazioni del marchio e delle sue finalità. La fiducia del pubblico, però, è in funzione dell'affidabilità del sistema su cui si basa il marchio CE. Soltanto così esso potrà rassicurare i consumatori a vantaggio anche dei produttori e dei distributori."

Non tutti i prodotti venduti nello SEE **devono recare il marchio CE**. Esso si applica a circa 23 categorie diverse di prodotti, come i giocattoli, gli apparecchi elettrici, le macchine, i dispositivi di protezione personale e gli ascensori.

Il marchio CE non sta ad indicare che un prodotto è stato fabbricato nel SEE, bensì indica che il **prodotto è stato verificato prima** di essere immesso sul mercato e soddisfa quindi le disposizioni di legge (ad esempio, un livello armonizzato di sicurezza). Esso implica che il fabbricante ha verificato che il prodotto sia conforme a tutti i pertinenti requisiti di base (ad esempio, in materia di salute e sicurezza) delle direttive applicabili ovvero che lo ha fatto esaminare da un organismo notificato di valutazione della conformità.

Per gli articoli prodotti nello SEE **spetta al fabbricante** eseguire la valutazione di conformità, redigere la scheda tecnica, rilasciare la dichiarazione CE di conformità e applicare il marchio CE su un prodotto. I distributori devono verificare la presenza sia del marchio CE sia della necessaria documentazione di supporto. Per i prodotti importati da un paese terzo l'importatore deve accertare che il fabbricante avente sede al di fuori dello SEE abbia fatto il necessario in tal senso e che la relativa documentazione sia disponibile a richiesta.

Il marchio CE è anche determinante per la Svizzera e gli operatori economici svizzeri sulla base delle regole previste dall'Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il marchio CE semplifica la vita alle imprese e alle autorità nazionali:

- per l'**industria europea**, il marchio dà alle imprese dello SEE un accesso all'intero mercato unico senza dover acquisire 30 approvazioni individuali dalle autorità nazionali, riducendo così i costi e gli oneri della certificazione di conformità e mantenendo nel contempo standard elevati;
- per le **autorità nazionali**, esso agevola i controlli che devono essere effettuati dalle singole agenzie allorché la gamma di beni disponibili sul mercato dello SEE cresce in modo esponenziale, senza per questo compromettere gli standard.

Tuttavia, **rafforzare il controllo** degli organismi notificati e **migliorare la sorveglianza del mercato** significa far crescere la reputazione del marchio CE e la fiducia dei consumatori.

Con l'entrata in vigore del pacchetto legislativo riveduto attinente al mercato interno dei beni, il ruolo e la credibilità del marchio CE si sono rafforzati (cfr. [MEMO/10/257](#)).

Le procedure, i provvedimenti e le sanzioni che si applicano in caso di contraffazione/abuso del marchio CE sono stabiliti nel diritto amministrativo e penale dei rispettivi Stati membri. A seconda della gravità del dolo, agli operatori economici può essere comminata una sanzione pecuniaria e, in certe circostanze, una pena detentiva. Se però il prodotto non è ritenuto configurare un rischio imminente per la sicurezza, il fabbricante può ricevere una seconda opportunità per rendere il prodotto conforme alla legislazione in vigore prima di essere obbligato a ritirarla dal mercato.

La campagna di comunicazione consiste, tra altre iniziative, in una trentina di eventi/seminari educativi sul marchio CE destinati agli operatori economici, alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori e ai giornalisti.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.ec.europa.eu/cemarking>

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/i9/0.946.526.81.it.pdf>